

**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

***COMMISSIONE CONSULTIVA DIRITTO FALLIMENTARE  
PROCEDURE CONCORDAZIONI E FUNZIONI GIUDIZIARIE***

VADEMECUM N. 1

***LA NUOVA LEGGE FALLIMENTARE  
NELLA PRASSI DEL TRIBUNALE DI BRESCIA:  
ALCUNE LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO PER I CURATORI***

Brescia, Febbraio 2009

## INDICE

1. PREMESSA	PAG.	3
2. IL CURATORE	PAG.	4
2.1 NOMINA LEGALI, PERITI E COLLABORATORI DEL CURATORE		
2.2 RELAZIONE EX ART. 33, 1° COMMA, L.F.		
2.3 RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE (ART. 33, U.C., L.F.)		
2.4 DEPOSITO SOMME DISPONIBILI (ART. 34 L.F.)		
2.5 TRANSAZIONI, RIDUZIONI DI CREDITI, COMPROMESSI (ART. 35 L.F.)		
2.6 ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO AL CURATORE – RIMBORSO DELLE SPESE (ART. 39 L.F.)		
3. IL COMITATO DEI CREDITORI	PAG.	10
3.1 NOMINA E FUNZIONI DEL COMITATO DEI CREDITORI (ART. 40 E 41 L.F.)		
4. CHIARIMENTI SUL PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL FALLITO	PAG.	11
4.1 FALLIMENTO DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE E PIGNORAMENTO DI SOMME A TITOLO DI STIPENDI, SALARI, O ALTRE INDENNITÀ (ART. 46 L.F.)		
5. L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO	PAG.	12
5.1 COMUNICAZIONE DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO DELLE INSINUAZIONI TEMPESTIVE E TARDIVE – COMUNICAZIONE DEL 'ESITO DELL' ACCERTAMENTO DELLE DOMANDE TEMPESTIVE E TARDIVE (ART. 95 E 97 L.F.)		
5.2 IMPUGNAZIONI CONTRO IL DECRETO DI ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO (ART. 98 L.F.)		
5.3 MODALITÀ DI ESAME DELLE ISTANZE TARDIVE DI AMMISSIONE DEI CREDITI (ART. 101 L.F.)		
5.4 SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI		
6. LA LIQUIDAZIONE DELL' ATTIVO	PAG.	15
6.1 PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE – TERMINI PER IL DEPOSITO (ART. 104 TER L.F.)		
6.2 VENDITE IMMOBILIARI E MOBILIARI (ART. 106, 107 E SS. L.F.)		
7. LA RIPARTIZIONE DELL' ATTIVO	PAG.	17
7.1 PAGAMENTO DEI CREDITORI IN ESECUZIONE DI RIPARTI (ART. 110 E 115 L.F.)		
7.2 RENDICONTO (ART. 116 L.F.)		
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	PAG.	21

## **1. PREMESSA**

La Commissione Consultiva Procedure Concorsuali e Funzioni Giudiziarie ha sottoposto alcuni quesiti, relativi a particolari aspetti della procedura fallimentare - di interesse pratico e con soluzioni interpretative non scontate - all'esame ed all'attenzione dei Giudici Delegati del Tribunale di Brescia. Ciò per favorire un approfondimento comune tra i professionisti Curatori ed il Tribunale e per giungere all'elaborazione di altrettante linee-guida di comportamento, da applicare nella prassi fallimentare.

Il presente Vademecum costituisce il risultato dell'approfondimento dei quesiti sopraindicati, la cui interpretazione da parte dei professionisti – ed applicazione pratica nell'attività professionale – si ritiene possa rispecchiare un orientamento condiviso, in linea di principio, anche dai Giudici Delegati della Sezione Fallimentare.

Le tematiche trattate vengono esposte seguendo l'ordine degli articoli così come elencati nella Legge Fallimentare.

## 2. IL CURATORE

### 2.1 NOMINA LEGALI, PERITI E COLLABORATORI DEL CURATORE (art. 31 e 32 LF)

Con l'avvento della nuova Legge Fallimentare si precisa che le nomine dei legali sono scelta autonoma del Curatore, mentre al Giudice Delegato compete l'autorizzazione a promuovere una causa.

La medesima autonomia del Curatore si ravvisa anche nella nomina dei coadiutori in genere, nonché del perito esterno per la valutazione di beni acquisiti alla procedura. A tale proposito si ricorda la possibilità che il perito presti giuramento di rito, al fine di una maggiore garanzia per i terzi.

Si rammenta la necessità, per il Curatore, di richiedere l'autorizzazione del Comitato dei Creditori per la nomina dei coadiutori e di altre persone retribuite, quali i consulenti del lavoro.

Nessuna autorizzazione del Comitato è, invece, richiesta, per la nomina del legale, relativamente alle cause per le quali è necessaria la rappresentanza tecnica; l'autorizzazione del Comitato è, invece, ritenuta necessaria negli altri casi in cui il Curatore intenda richiedere l'assistenza del legale (per esempio, per esprimere un parere in merito alle domande di insinuazione nello stato passivo, nella valutazione sull'esperibilità di un'azione di responsabilità, o in una consulenza di natura stragiudiziale).

Per quanto riguarda il compenso liquidabile al delegato del Curatore, ai sensi dell'art. 32, 1° comma, L.F., si ricorda che, per tale aspetto, la norma non è cambiata: pertanto, il compenso liquidato dal Tribunale a favore del delegato sarà detratto dal compenso del Curatore. Per quanto concerne, invece, il compenso spettante a coadiutori, tecnici, professionisti o altre persone retribuite, la norma dice espressamente che di esso *“si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore”*.

Si ricorda che, a norma dell'art. 144 del D.Lgs 115/2002 è prevista, anche per le procedure fallimentari, la possibilità di accedere all'istituto del cd. *“gratuito patrocinio”*. Esso si rivela utile nel caso di fallimenti privi di disponibilità liquide, ma con crediti da recuperare o azioni risarcitorie che possono essere opportunamente intraprese con l'attivazione di un contenzioso. In tal caso il Giudice Delegato, nell'autorizzare la causa, attesterà la mancanza di disponibilità

liquide in capo al fallimento: tale attestazione vale quale ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

## **2.2 RELAZIONE EX ART. 33, 1° comma, LF**

E' emersa la necessità di approfondire con maggiore attenzione la stesura della Relazione ex art. 33, 1° comma, LF. Si sottolinea, in particolare, la necessità, per il Curatore, di evidenziare con chiarezza tutti i punti elencati analiticamente nella norma (le cause e circostanze del fallimento, la diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, le responsabilità del fallito o di altri).

Presupposto fondamentale di tale analisi è senz'altro la verifica contabile, che deve precisare analiticamente:

- quali scritture contabili risultano presenti;
- fino a quale data;
- in che misura consentano la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'art. 33, 4° comma, le parti della Relazione relative agli episodi di rilevanza penale, alle azioni che il Curatore intende proporre, nonché agli altri fatti estranei agli interessi della procedura (relativi alla sfera personale del fallito), sono segretate. Dal punto di vista pratico, pertanto, è opportuno che la Relazione dedichi appositi capitoli a tali episodi, in modo da consentire – ove possibile - la segretazione dei medesimi in un'unica parte della Relazione.

Non è infrequente, poi, che il Curatore si trovi nell'impossibilità di redigere la Relazione con sufficiente completezza, per mancanza di informazioni.

In tal caso si raccomanda di provvedere, *comunque*, al deposito di una Relazione sommaria (ipotesi prevista dall'art. 33, 2° comma. LF) nella quale evidenziare:

- gli atti compiuti dal Curatore fino a quella data;
- i fatti già accertati anche in modo sommario, eventuali comportamenti censurabili dell'imprenditore o condotte che, di fatto, impediscono la ricostruzione completa delle cause del dissesto;

- le circostanze e le ragioni che impediscono di reperire l'imprenditore o di raccogliere la documentazione contabile e amministrativa;
- il tempo minimo necessario per recuperare i documenti e per avere le informazioni.

In tale relazione sommaria il Curatore potrà, contestualmente, richiedere una proroga del termine per il deposito della Relazione ex art. 33 LF.

Si ricorda, infine, che gli eventuali episodi di distrazione o le condotte censurabili rilevate dal Curatore successivamente al deposito della Relazione costituiscono, ovviamente, integrazioni di Relazione ex art. 33 1° comma LF e non argomento per i rapporti riepilogativi (le cd. "relazioni periodiche") ex art. 33, 5° comma, L.F..

### **2.3 RAPPORTI RIEPILOGATIVI DEL CURATORE (ART. 33, U.C., L.F.)**

Nel rapporto riepilogativo semestrale è necessario che il Curatore illustri sinteticamente (oltre alle attività svolte, le informazioni raccolte dopo il deposito della prima Relazione, il conto della gestione del periodo) le motivazioni in base alle quali non intende - o non è in grado di - effettuare riparti, anche parziali.

Il Curatore, nel rapporto riepilogativo, può opportunamente spiegare i motivi che lo spingono a non esperire azioni di recupero dei crediti (in quanto inesigibili o con recuperi eccessivamente costosi in rapporto all'importo del capitale recuperabile) e illustrare gli adempimenti della procedura ancora da intraprendere o in corso di svolgimento.

Come noto, il Rapporto Riepilogativo va trasmesso al Comitato dei Creditori ed al Giudice Delegato. Sul punto la norma non specifica la necessità, per il Curatore, di avere acquisito le osservazioni del Comitato *prima* che il rapporto riepilogativo sia presentato al Giudice Delegato<sup>1</sup>.

E' opportuno che il Curatore depositi la Relazione periodica senza attendere le eventuali osservazioni del Comitato<sup>2</sup>, in modo da depositare il rapporto riepilogativo nei tempi scanditi dalla legge e relazionare periodicamente il Giudice dell'andamento della procedura, come previsto dalla norma. Qualora il Comitato dei Creditori (o anche uno solo dei suoi componenti) depositi

---

<sup>1</sup> La norma non specifica, tantomeno, la necessità che la Relazione sia depositata con le osservazioni del Comitato medesimo.

<sup>2</sup> Le osservazioni, peraltro, vanno depositate a cura del comitato dei creditori (o di uno dei componenti) in Tribunale.

eventuali osservazioni, il Curatore provvederà a rispondere in merito, depositando successiva integrazione della relazione periodica.

In ogni caso, è opportuno che, in calce al Rapporto Riepilogativo, il Curatore indichi: a) di avere trasmesso la Relazione al Comitato; b) di avere assegnato a tale organo il termine per le eventuali osservazioni. Decorso tale termine la Relazione sarà trasmessa, entro 15 giorni, al Registro delle Imprese.

#### **2.4 DEPOSITO SOMME DISPONIBILI (art. 34 LF)**

In base all'art. 34 LF è obbligo del Curatore depositare le somme riscosse a qualunque titolo, sul conto corrente intestato alla procedura, aperto presso un Istituto di Credito (o Ufficio postale) entro dieci giorni dalla corresponsione.

Nel caso in cui la procedura disponga di somme esigue, vi può essere la concreta possibilità che la disponibilità finanziaria esistente, al netto delle spese vive anticipate dalla procedura, venga facilmente erosa dalle spese e dalle commissioni bancarie. In tal caso il Curatore può richiedere al Giudice Delegato l'autorizzazione a trattenere presso di sé le somme disponibili della procedura.

#### **2.5 TRANSAZIONI, RIDUZIONI DI CREDITI, COMPROMESSI (art. 35 LF)**

E' importante che il Curatore, nel caso in cui si trovi a valutare la non convenienza alla promozione e/o prosecuzione di un'azione legale, eviti di utilizzare espressioni quali "*rinuncia all'azione*"; tale espressione risulta, infatti, abdicativa e in grado di pregiudicare, potenzialmente, anche una possibile azione recuperatoria futura, oppure una prosecuzione della causa una volta chiusa la procedura. Si ravvisa l'opportunità di utilizzare, invece, espressioni quali "*non coltivare l'azione*", "*non procedere giudizialmente*", "*essere esonerati dal proporre l'azione*", che appaiono non pregiudizievoli rispetto ad eventuali azioni o successive valutazioni di segno opposto, che il Curatore o altri soggetti potrebbero effettuare in futuro. Analogamente, nel caso in cui si evidenzi, in fase di chiusura, una liquidazione finale dell'Iva a credito della procedura, il Curatore avrà facoltà di presentare al GD la richiesta di autorizzazione a *non chiedere* il rimborso del credito Iva.

## **2.6 ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO AL CURATORE – RIMBORSO DELLE SPESE (art. 39 LF)**

La norma di riferimento è l'art. 39 L.F.. In base a tale disposizione normativa la richiesta di rimborso spese andrebbe sempre presentata al Tribunale – e non al Giudice Delegato. Ciò anche se è il Giudice Delegato - e non il Tribunale - ad *autorizzare il prelevamento* della somma dal conto corrente intestato alla procedura<sup>3</sup>. La stessa prassi deve essere seguita anche nel caso di liquidazione del compenso al Curatore<sup>4</sup>.

E' prassi consolidata da parte dei Curatori richiedere invece, nel corso della procedura, il rimborso delle spese sostenute al Giudice Delegato.

Si rammenta tuttavia che, ai sensi dell'art. 111 bis, 3° comma, LF, il pagamento dei crediti prededucibili, sorti durante il fallimento, è sempre possibile previa autorizzazione del Comitato dei Creditori o del Giudice Delegato. Il Curatore che non intende provvedere all'anticipazione delle somme occorrenti per far fronte alle spese – per poi richiederne il rimborso al Tribunale – potrà richiedere al Giudice Delegato apposita autorizzazione al pagamento ed al prelievo della somma medesima.

Sia per la liquidazione delle spese che del compenso, il Tribunale applica le norme stabilite con decreto del Ministro della Giustizia (la misura del compenso è determinata, in particolare, dal D.M. 28.7.1992, n. 570).

Sempre relativamente a tale tematica si ribadisce, in accordo con il Tribunale, che le spese di cui viene chiesto il rimborso vanno sempre documentate.

Di seguito vengono elencate le principali tipologie di spesa sostenute abitualmente dai Curatori, con alcune necessarie precisazioni ai fini della loro corretta quantificazione e documentazione:

- Rimborso spese per viaggi in automobile: si applica il DPR 16 gennaio 1978, n. 513, relativo al “*Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato*“. L'art. 5 dispone la misura del rimborso - per ogni Km - in “*un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo*”.
- Spese telefoniche: rimborsabili solo se documentabili

---

<sup>3</sup> La prassi corretta, in sostanza, potrebbe essere riassunta come segue:

- 1) Il Curatore presenta l'istanza di liquidazione e di rimborso delle spese *al Tribunale*;
- 2) Il Tribunale liquida le spese, con decreto non soggetto a reclamo;
- 3) Il *Giudice Delegato* autorizza il prelevamento della somma.

<sup>4</sup> Diverso è, invece, il caso della richiesta di anticipazione delle somme da parte del Curatore, in vista di spese future - ad esempio la richiesta di anticipazione per spese postali relative alla spedizione di un numero ingente di raccomandate. In questo caso il Curatore presenta apposita istanza al Giudice Delegato.

- Fax: si riprendono, in questa sede, le tariffe per le spese telefoniche quantificate in passato da questa Commissione, in ossequio alle disposizioni previste dal DM 17.4.1987, parzialmente aggiornate per tenere conto del tasso d'inflazione. In particolare: per ogni comunicazione inviata via fax va conteggiato l'importo di € 0,20 per ogni pagina, relativo al costo della fotocopia. A tale importo vanno aggiunti:
  - € 1,00 per i fax inviati nel Comune di residenza del Curatore;
  - € 3,00 per i fax inviati fuori dal Comune di residenza del Curatore.

### **3. IL COMITATO CREDITORI**

#### **3.1 NOMINA E FUNZIONI DEL COMITATO DEI CREDITORI (art. 40 e 41 LF)**

E' importante segnalare tempestivamente la presenza o meno di creditori nella procedura, onde consentire al Giudice Delegato di procedere alla nomina del Comitato medesimo entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di fallimento.

Nella prassi si constata, invero, una notevole difficoltà da parte dei Curatori nel reperire creditori disponibili a far parte del Comitato. Si rammenta, tuttavia, che, essendo tale nomina di competenza del Giudice Delegato, il Curatore non può chiedere al Giudice di prorogare il termine per tale adempimento. L'impossibilità di costituirlo per mancanza di creditori disponibili va fatta presente al Giudice, che dispone di conseguenza<sup>5</sup>. L'eventuale delega al professionista, rilasciata dal creditore, va depositata, di regola, nel fascicolo del fallimento, a cura del creditore o del Curatore. Si rammenta, altresì, di depositare nel fascicolo anche il primo verbale di riunione del Comitato dei Creditori, contenente, come noto, la nomina del Presidente.

E' appena il caso di ricordare che il Comitato dei Creditori svolge distinte funzioni, così classificabili: a) vigilanza sull'operato del Curatore; b) funzioni di natura consultiva; c) funzioni di natura autorizzativa e di approvazione (gli atti di vera e propria gestione). Esempio di tali atti autorizzativi è senz'altro l'approvazione del Programma di Liquidazione<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> La presenza di tre creditori istanti nell'istanza di fallimento, il reperimento di tre creditori (anche nell'elenco dei fornitori o della documentazione dell'impresa) costituisce motivo per nominare senza indugio il comitato.

<sup>6</sup> Si precisa che il Comitato dei Creditori approva il Piano di Liquidazione, mentre il Giudice Delegato autorizza – singolarmente, con separati e specifici provvedimenti – l'esecuzione degli atti ad esso conformi

## **4. CHIARIMENTI SUL PIGNORAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEL FALLITO**

### **4.1 FALLIMENTO DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE E PIGNORAMENTO DI SOMME A TITOLO DI STIPENDI, SALARIO ALTRE INDENNITA' (art. 46 LF)**

Al fine di far fronte, almeno in parte, alle spese di procedura – specie nei fallimenti con risorse finanziarie scarse o pressochè nulle - si raccomanda ai Curatori l'opportunità di valutare la possibile azione di apprensione, ex art. 146 L.F., di parte delle somme a titolo di stipendi, salari o altre indennità (da stabilirsi a cura del Giudice Delegato). Tale valutazione apparirà particolarmente pertinente nei casi in cui la Curatela riscontri (anche a seguito di apposite verifiche presso gli Enti Previdenziali) che il fallito disponga di somme derivanti da un rapporto di lavoro.

## 5. L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

### 5.1 COMUNICAZIONE DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO DELLE INSINUAZIONI TEMPESTIVE E TARDIVE – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO DELLE DOMANDE TEMPESTIVE E TARDIVE (art. 95 e 97 LF)

Il nuovo testo della legge fallimentare dispone norme specifiche in tema di comunicazioni dovute dal Curatore nella fase di accertamento dei crediti.

1) Relativamente alle domande cd. “tempestive”:

- Comunicazione del deposito del progetto di stato passivo delle domande tempestive: per i fallimenti dichiarati a partire dal 1° gennaio 2008, tale comunicazione non va più effettuata;
- Comunicazione dell'esito dell'accertamento delle domande di ammissione allo stato passivo: va trasmessa, singolarmente, a ciascun creditore tempestivo ammesso, che ha presentato domanda ai sensi dell'art. 93.

2) Relativamente alle domande di insinuazione al passivo cd. “tardive” (depositate oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza di verifica del passivo):

- Comunicazione del deposito del progetto di stato passivo delle domande tardive: per i fallimenti dichiarati a partire dal 1° gennaio 2008, tale comunicazione non va più effettuata;
- Comunicazione della fissazione dell'udienza delle domande tardive di ammissione allo stato passivo: va comunicata ai soli creditori interessati, ovvero ai soli creditori cd. “tardivi”;
- Comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo delle tardive: va trasmessa a tutti i creditori, tempestivi e tardivi, precisando, per i soli creditori tardivi, il relativo provvedimento di ammissione. In ogni caso, se vi sono pochi creditori e se un'insinuazione tardiva ammessa comporta l'ammissione di un credito in grado di alterare l'ordine di distribuzione delle somme, è opportuno avvisare di ciò tutti i creditori, tempestivi e tardivi.

## **5.2 IMPUGNAZIONI CONTRO IL DECRETO DI ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO (art. 98 LF)**

Nei fallimenti disciplinati dal cd. “*nuovo rito*” il Giudice Delegato può, di fatto, non venire mai a conoscenza della pendenza di impugnazioni contro il decreto di esecutività dello stato passivo. A tal fine si rende opportuno avvisare il Giudice Delegato (con apposita comunicazione) dell’esistenza di ricorsi in opposizione allo stato passivo<sup>7</sup>.

## **5.3 MODALITA' DI ESAME DELLE ISTANZE TARDIVE DI AMMISSIONE DEI CREDITI (art. 101 LF)**

I Giudici della Sezione Fallimentare fanno presente l’opportunità, per il Curatore, di accorpate, per quanto possibile, le domande di ammissione tardive dei crediti. Se vi sono poche domande depositate oltre il termine dei 30 giorni dalla data fissata per l’udienza (depositate, ad esempio, con un ritardo di pochi giorni) è facoltà del Curatore esaminarle nella prima udienza utile. In tal caso, il Curatore può inserire nel progetto una postilla, in corrispondenza di tali creditori cd. “*minitardivi*”, spiegando che il loro inserimento in udienza è stato possibile in quanto il Curatore ha avuto sufficiente tempo a disposizione per l’esame delle relative domande. In base al nuovo testo dell’art. 101, 2° comma, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Giudice Delegato deve fissare udienza per l’esame delle domande tardive di crediti ogni quattro mesi. E’ doveroso, pertanto, che il Curatore presenti apposita istanza al GD di fissazione di un’udienza di verifica dei crediti “tardivi”.

## **5.4 SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI**

Si precisa che, relativamente alle cause che vedono come parte il fallimento, la sospensione feriale dei termini processuali (che va, come noto, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno) vale, di norma, anche per la procedura fallimentare, relativamente:

- a tutte le controversie derivanti dal fallimento (art. 24);
- alle controversie nelle quali è parte la Curatela (pur non derivando dal fallimento e non essendo attratte, quindi, alla competenza del Tribunale Fallimentare);
- Alle controversie in materia di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi (art. 92 e ss.) ed a tutti i termini ivi previsti.

---

<sup>7</sup> Tale comunicazione al Giudice Delegato riveste, senza dubbio, importanza maggiore dell’eventuale richiesta di autorizzazione a costituirsi nel giudizio di opposizione (non necessaria), o della nomina del legale (che resta un’autonoma decisione del Curatore).

A titolo esemplificativo, quindi, si chiarisce che, se l'udienza di verifica dello stato passivo è stata fissata il giorno 15.10.2008 (con termine per il deposito delle domande fissato in 30 giorni antecedenti l'udienza – stabilito, cioè, al 15.9.2008), il termine per il deposito delle domande di ammissione al passivo viene retrocesso - per un solo giorno - al primo giorno utile prima dell'inizio della sospensione feriale e, cioè, al 31.7.2008.

La medesima sospensione riguarda anche il termine per il deposito del progetto di stato passivo da parte del Curatore (per esempio, se l'udienza di verifica dei crediti è fissata il giorno 20.9.2008, il termine per il deposito del progetto di stato passivo non sarà il 5.9.2008 - che cade nel periodo in cui vige la sospensione feriale - ma il giorno 21.7.2008)<sup>8</sup>.

Le esenzioni dalla sospensione feriale dei termini sono legate esclusivamente alla natura del credito insinuato (crediti da lavoro, crediti previdenziali, etc..) in sede di accertamento del passivo. Si ricorda, a tal proposito, che, in caso di riunione di più cause di diversa natura (ad esempio, cause di lavoro e altre cause), opera la sospensione feriale, sia nella fase di accertamento sommario che nella fase contenziosa.

---

<sup>8</sup> Sul punto giova ricordare quanto chiarito dalla recente Circolare del Tribunale di Milano – 2° Sez. Civile Fallimentare, del 9.7.2008, di per sé esplicativa.

## **6. LA LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO**

### **6.1 PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE – TERMINI PER IL DEPOSITO (art. 104 ter LF)**

Il programma di liquidazione deve essere depositato anche in caso di inventario negativo (potrebbero esservi azioni risarcitorie, revocatorie, etc.). Il termine di redazione dello stesso decorre dal deposito dell'inventario, inventario che si suggerisce di redigere senza ritardo (salvo oggettive cause di difficoltà). E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Curatore, di richiedere, opportunamente, la proroga del termine per il deposito del Programma di Liquidazione.

### **6.2 VENDITE IMMOBILIARI E MOBILIARI (art. 106, 107 e ss. LF)**

In relazione alla nuova disciplina delle vendite immobiliari si fa presente che appare opportuna la valorizzazione di procedure competitive "esterne" diverse dalla liquidazione tradizionale secondo le norme del C.p.c.

Resta, in ogni caso, ben delineata la facoltà, per il Curatore, di scegliere la modalità più opportuna di organizzazione della vendita, oltre che di addebito delle spese (di cancellazione, voltura, trascrizione, notarili). A tale proposito è opportuno che l'avviso di vendita precisi con chiarezza quali spese sono stabilite a carico dell'acquirente e quali spese sono poste a carico della procedura. I Magistrati confermano che le spese notarili relative alla vendita sono, di norma, a carico dell'acquirente.

E' opportuno che il Curatore inserisca, nel Piano di Liquidazione, anche l'eventuale percentuale di ribasso che intende applicare, nel caso in cui l'esperimento di vendita dei beni immobili acquisiti alla procedura vada deserto.

Nel caso di esecuzione immobiliare promossa da un creditore che vanta il privilegio fondiario (tipicamente, un Istituto di Credito) il creditore fondiario può procedere autonomamente e l'esecuzione non si interrompe, in deroga al divieto sancito dall'art. 51 LF (la fonte è il Testo Unico delle Leggi Bancarie).

Se la procedura esecutiva immobiliare è stata iniziata da un creditore **cessionario** del credito fondiario, questi perde la caratteristica tipica del creditore originario: il Curatore può decidere, in

tal caso, se subentrare nell'esecuzione immobiliare o presentare al Giudice dell'Esecuzione istanza di declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 107, 6° comma, L.F..

In entrambi i casi ciò non preclude, peraltro, al Curatore di procedere autonomamente alla vendita dei beni immobili. Se il Curatore valuta non conveniente la prosecuzione della vendita all'interno del fallimento, comunica al Giudice dell'Esecuzione tale decisione.

In ogni caso, in base all'art. 52, u.c., L.F., nuova formulazione – in vigore per i fallimenti dichiarati dopo l'1.1.2008 - il creditore fondiario dovrà obbligatoriamente insinuarsi nel passivo della procedura.

Nelle esecuzioni mobiliari, il Curatore deve sempre decidere se subentrare nell'azione esecutiva già pendente oppure vendere direttamente i beni, previa declaratoria di improcedibilità dell'azione esecutiva stessa.

Nel caso in cui la vendita immobiliare sia stata effettuata avanti al Giudice Delegato è sempre necessario che l'aggiudicatario si rechi presso la Cancelleria Fallimentare per sottoscrivere il verbale di versamento del prezzo, anche se tale pagamento è effettuato tramite versamento sul conto corrente della procedura

In merito ai parametri che possono individuare quali sono i “beni di modico valore” (per la vendita dei quali il Curatore può procedere senza avvalersi delle cd. “procedure competitive”), si osserva che mancano precise disposizioni di legge in merito. Si ravvisa l'opportunità di valutare caso per caso la quantificazione del “modico valore” dei beni in questione.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANCELLAZIONE DI GRAVAMI E DI DECRETI DI TRASFERIMENTO**

Nell'ipotesi di vendite immobiliari realizzate attraverso la modalità delle cd. “*procedure competitive*” il Giudice Delegato, una volta terminata la vendita, ordina la cancellazione delle formalità pregiudizievoli dall'immobile, e ciò ai sensi dell'art. 108, 2° comma, L.F. A tal fine il Curatore presenterà apposita istanza in cui richiedere tali cancellazioni, attestando di:

a) avere concluso la vendita; b) avere riscosso interamente il prezzo; c) avere effettuato tutte le notifiche previste per legge (da allegare all'istanza). E' necessario, in tale ipotesi, che il decreto di trasferimento allegghi la prova dell'avvenuto pagamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e del relativo versamento sul conto corrente intestato alla procedura.

## 7. LA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

### 7.1 PAGAMENTO DEI CREDITORI IN ESECUZIONE DI RIPARTI (art. 110 e 115 LF)

Nelle procedure fallimentari disciplinate dal cd. “*vecchio rito*” (dichiarate, cioè, prima del 16 luglio 2006), il Giudice Delegato depositava il progetto in Cancelleria ed il Curatore ne dava comunicazione a tutti i creditori. Decorsi i termini di legge, il Giudice Delegato dichiarava l'esecutività del progetto con proprio decreto ed il Curatore avvisava i creditori con una nuova raccomandata. Con terza comunicazione, infine, il Curatore trasmetteva il pagamento ai creditori, in esecuzione del piano di riparto.

Nei fallimenti dichiarati a partire dal 1.1.2008 il procedimento del riparto è ulteriormente semplificato. Le tappe della formazione del riparto sono, infatti, così schematizzate:

- Il Curatore deposita il progetto di riparto;
- Non è più previsto il parere del Comitato dei Creditori;
- Il Giudice Delegato ordina il deposito del progetto di riparto in Cancelleria, senza poter apportare variazioni, disponendo che tutti i creditori siano avvisati nelle modalità previste dall'art. 110, 1° comma, LF;
- Il Curatore provvede ad effettuare le comunicazioni ai creditori (1° comunicazione);
- L'eventuale reclamo contro il progetto di riparto del Curatore (proponibile ai sensi del **nuovo art. 36 LF**) va proposto, ai sensi dell'art. 110 L.F., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del creditore. In tale fase della procedura il Curatore è investito di una particolare responsabilità, in quanto allo stesso è affidata, in via esclusiva, la redazione del riparto.
- Decorso tale termine, il Giudice Delegato dichiara esecutivo il progetto di ripartizione con proprio decreto.
- Il reclamo contro il successivo decreto di esecutività del piano di riparto (ai sensi del **nuovo art. 26, 4° comma, LF**) non può più essere proposto decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento del Giudice Delegato in Cancelleria.

- La legge riformata non prevede più una seconda comunicazione dell'esecutività del progetto ai creditori (il piano di riparto diviene definitivo, infatti, entro novanta giorni dall'avvenuto deposito del decreto in Cancelleria).
- Nonostante sia ipotizzabile, in astratto, la possibilità di un reclamo contro il provvedimento di esecutività del Giudice Delegato, il Curatore può iniziare ad effettuare i pagamenti immediatamente dopo il deposito del decreto in Cancelleria, anche senza attendere lo spirare del novantesimo giorno (tempo concesso per la proposizione del reclamo ex art. 26 LF). Tale possibilità sembra essere confermata dalle seguenti considerazioni:
  - a. Nel decreto che pronuncia l'esecutività, il Giudice Delegato autorizza il Curatore ad *eseguire i pagamenti* in esecuzione del piano di riparto medesimo;
  - b. L'accantonamento delle eventuali somme oggetto di contestazione è previsto (in base all'art. 110, u.c., L.F.) solo in caso di reclamo contro il progetto di riparto del Curatore e non nel caso in cui vi sia un successivo reclamo contro il decreto del Giudice Delegato: tale secondo reclamo non sospende, infatti, l'esecuzione del provvedimento (art. 26, 5° comma, LF);
  - c. L'iter del perfezionamento del piano di riparto, così come concepito nel testo di legge, appare confermare la natura di "atto dovuto" del decreto del Giudice: egli, infatti, appone la formula di esecutività all'operato del Curatore *sic et simpliciter*, senza apporvi modifiche.

In sede di riparto diventa, in sostanza, fondamentale il momento della comunicazione, a tutti i creditori, dei seguenti atti:

- La firma del decreto di esecutività del piano di riparto, emesso dal Giudice (per le procedure cd. "vecchio rito");
- Il deposito del progetto di riparto in Cancelleria a cura del Curatore (per le procedure dichiarate a partire dal 1.1.2008);

Da tali atti decorrono, infatti, i termini per la proposizione degli eventuali reclami (rispettivamente, ex art. 26, 4° comma ed ex art. 36 LF) e, in mancanza di reclami, la conseguente definitività degli atti stessi.

E' necessario che, al momento del pagamento, il Curatore attesti sempre, sia per i fallimenti rientranti nel vecchio rito, sia per le nuove procedure, di avere effettuato tutte le comunicazioni di legge ai creditori, non potendo il Giudice Delegato effettuare tale controllo. Ciò sia per i riparti parziali che in sede di riparto finale. A tal fine il Curatore, una volta reso esecutivo il progetto di riparto con decreto del Giudice Delegato, depositerà apposita istanza nella quale esporrà, sinteticamente, i seguenti punti:

A) Per le procedure cd. "vecchio rito":

- 1) Il progetto di riparto è stato reso esecutivo con decreto del Giudice Delegato in data \_\_\_\_\_;
- 2) Sono state inviate n. \_\_\_ raccomandate ai creditori.
- 3) Il curatore ha verificato la consegna delle raccomandate ai creditori (tale operazione si può effettuare tramite la consultazione via Internet del sito di Poste Italiane).
- 4) Il Curatore attesta, pertanto, di avere effettuato tutte le comunicazioni di legge ai creditori e, conseguentemente, richiede il prelevamento della somma dal conto corrente della procedura in esecuzione del piano di riparto; il Curatore allega a tale istanza il relativo mandato di pagamento.

Si ricorda che, per le procedure fallimentari disciplinate dal cd. "vecchio rito", in caso di omessa comunicazione dell'avviso dell'esecutività del piano di riparto, la responsabilità è in capo al Curatore, oltre che del Giudice Delegato.

B) Per le procedure dichiarate a partire dal 1.1.2008:

- 1) Il progetto di riparto è stato depositato in data \_\_\_\_\_;
- 2) Sono state inviate n. \_\_\_ raccomandate ai creditori;
- 3) Il curatore ha verificato la consegna delle raccomandate ai creditori (tale operazione si può effettuare tramite la consultazione via Internet del sito di Poste Italiane).

### ***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANDATI DI PAGAMENTO***

Si raccomanda ai Curatori di specificare, all'interno dei mandati di pagamento, l'indicazione del nome del beneficiario e la modalità di pagamento. Ciò in ossequio alla Circolare diffusa tempo fa dal Presidente della Sezione Fallimentare all'Ordine dei Dottori Commercialisti, che riproduce le norme in tema di mandati di pagamento già disciplinate dalla Circolare Ministeriale GG 2775 del 1942, in base alla quale *“I mandati di pagamento emessi dalla Cancelleria previa autorizzazione del GD non devono essere intestati al curatore bensì al beneficiario”*.

### **7.2 RENDICONTO (art. 116 LF)**

E' importante che i prospetti del rendiconto siano più dettagliati - anche per le procedure cd. *“vecchio rito”* - e indichino la descrizione delle attività svolte, le modalità della loro realizzazione e le motivazioni a conforto delle soluzioni adottate, unitamente all'esposizione sufficientemente analitica dei dati contabili.

## **8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

A distanza di alcuni mesi dall'applicazione delle nuove norme della Legge Fallimentare, nonostante la evidente approssimazione e scarsa sistematicità delle nuove disposizioni legislative, alcuni lati positivi della riforma sembrano delinearsi più chiaramente nella prassi professionale. In particolare, la maggiore elasticità delle procedure, la maggiore autonomia lasciata al Curatore, sembrano consentire una maggiore speditezza al lavoro del professionista.

I Magistrati sottolineano l'apprezzamento della Sezione per le procedure fallimentari che riescono a chiudersi in tempi relativamente brevi, anche con scelte e rinunce coraggiose (in tema di mancata coltivazione di azioni non proficue), precedute, beninteso, da valutazioni analitiche sulle conseguenze che tali azioni possono avere, in concreto, sulla procedura.